

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Sanità**

(JERVOLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1963

Norme per la separazione del Policlinico Umberto I in Roma dalle Amministrazioni del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti e assegnazione dell'intero complesso all'Università degli studi di Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Con convenzione del 22 gennaio 1898, approvata con legge 27 febbraio 1900, n. 56, furono concessi dallo Stato in uso perpetuo al Pio Istituto di Santo Spirito, alcuni padiglioni ed alcune aree nell'ambito del Policlinico Umberto I di Roma.

Dalle aree anzidette l'Amministrazione ospedaliera costruì, a sua cura e spese, altri padiglioni, mentre i padiglioni preesistenti furono ampliati e migliorati. Con successiva convenzione tutti i servizi generali, esistenti nel complesso del Policlinico, furono assunti in gestione dal medesimo Ente, che

provvide a tutte le spese ed attrezzature occorrenti.

Se non che fino dai primi anni si delineò la opportunità di separare l'Ente ospedaliero dalle cliniche universitarie e di assegnare a queste ultime, tenuto conto delle esigenze in continuo sviluppo, tutto il complesso del Policlinico.

Il progressivo ed ingente aumento del numero degli studenti, la evoluzione delle indagini diagnostiche, le quali, correlativamente, richiedono installazioni di attrezzature ed impianti di laboratori eccetera, l'ampliarsi della ricerca scientifica impongono,

oggi, senza alcuna dilazione, l'adozione di misure straordinarie idonee a dare alla Facoltà di medicina della Università di Roma almeno la possibilità di una espansione territoriale.

Ed è poi, del pari, sentita l'esigenza di dare alla città di Roma un grande ospedale, modernamente organizzato, che potrebbe essere costruito in località convergente rispetto alle zone di più intenso incremento edilizio a carattere popolare (Prenestino, Centocelle, Quadraro). Appare superfluo sottolineare la utilità sociale di simile iniziativa, data la notizia di grave carenza di posti-letto degli ospedali di Roma, alla quale si potrebbe in parte sopperire sia con lo ampliamento ed ammodernamento delle cliniche universitarie, sia con la costruzione, a cura dell'Istituto di Santo Spirito e Ospedali Riuniti, di un nuovo ospedale.

Al fine, peraltro, di evitare al bilancio dello Stato un onere immediato, si è pensato di fare ricorso alla legge 18 giugno 1908, n. 286, tuttora operante, in virtù della quale (articolo 2) la Cassa depositi e prestiti è autorizzata « a somministrare al Tesoro per fornirla all'Istituto medesimo la somma dei mutui che potranno occorrere per la costruzione di nuovi ospedali ».

Nè va taciuto che la concessione del mutuo rappresenta il corrispettivo sia della rinuncia all'uso perpetuo di cui sopra è cenno, da parte dell'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti, sia delle spese, sostenute dall'Istituto medesimo, per le costruzioni, ampliamento e miglioramento compiuti nell'ambito del Policlinico.

Al riguardo va ricordato che l'Ufficio tecnico erariale ha valutato proprio in lire 6

miliardi le spettanze all'Istituto ospedaliero per i titoli di cui sopra.

Per l'attuazione dei fini sopra ricordati è stato predisposto il presente disegno di legge con il quale viene stabilito, all'articolo 1, l'assegnazione di tutto il complesso del Policlinico Umberto I all'Università di Roma per l'ampliamento ed ammodernamento delle Cliniche e degli Istituti della Facoltà di medicina e chirurgia, mentre con l'articolo 2 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo di lire 6 miliardi, che sarà dall'Ente ospedaliero utilizzata per la costruzione di un nuovo ospedale in Roma di almeno 1.000 posti-letto completo di arredamenti, attrezzature, laboratori eccetera.

Con gli articoli 3 e 4 sono poste norme che riflettono le modalità di utilizzazione del mutuo, l'approvazione del progetto, mentre con l'articolo 5 sono stabilite norme per le espropriazioni che si renderanno eventualmente necessarie. L'articolo 6 stabilisce norme transitorie per il trapasso della gestione del Policlinico dall'Istituto di S. Spirito all'Università.

L'articolo 7 estende all'Università, l'applicabilità delle norme vigenti a favore delle Amministrazioni ospedaliere in materia di riscossione di rette di degenza.

Con l'articolo 8 viene modificato l'articolo 35 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, nel senso che si escludono per il Pio Istituto l'applicabilità delle norme sulla clinicizzazione degli ospedali dipendenti, mentre l'articolo 9 prevede una speciale convenzione per regolare i rapporti tra i due Enti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'intera area con padiglioni e servizi del Policlinico Umberto I in Roma è destinata, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'Università degli studi di Roma per le esigenze di ampliamento e ammodernamento delle Cliniche e degli Istituti della Facoltà di medicina e chirurgia.

La concessione in uso perpetuo al Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma, dei padiglioni e delle aree del Policlinico Umberto I, di cui alla convenzione 22 gennaio 1898, approvata con legge 25 febbraio 1900, n. 56, è revocata.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, al Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, un mutuo di lire 6 miliardi. Detta somma sarà versata al Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma, per la costruzione di un nuovo Ospedale in Roma, della capacità di almeno 1.000 posti-letto, completo di ogni arredamento, attrezzature, gabinetti di indagini, laboratori, nonché di una scuola-convitto per infermieri professionali della capacità di almeno 280 unità.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla concessione del mutuo il Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali Riuniti di Roma redigerà il progetto esecutivo del costruendo Ospedale.

Il progetto sarà approvato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 4.

Il conto consuntivo delle opere eseguite sarà, dal Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma, sottoposto all'approvazione della Commissione di tutela presso il Ministero dell'interno ad avvenuto collaudo.

Qualora il costo dell'opera dovesse superare l'ammontare del mutuo il Pio Istituto integrerà la differenza con propri fondi; nell'ipotesi contraria il Pio Istituto restituirà al Ministero del tesoro la somma non utilizzata.

Art. 5.

Le opere occorrenti per la costruzione del complesso ospedaliero sono dichiarate di pubblica utilità e sono altresì dichiarate indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, numero 2357, nonché gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 6.

La gestione dell'attuale complesso clinico-ospedaliero del Policlinico Umberto I sarà assunta direttamente dall'Università degli studi di Roma entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Sino alla data dell'assunzione della gestione diretta il funzionamento e la gestione del complesso saranno disciplinati in via provvisoria dalle norme che regolano attualmente i rapporti tra l'Università e il Pio Istituto, salvi accordi che intercorreranno fra i due Enti per la graduale sostituzione dei servizi.

Art. 7.

All'Università degli studi di Roma sono estese tutte le disposizioni vigenti che concedono al Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma, e in genere a tutte

le Amministrazioni ospedaliere, particolari agevolazioni e privilegi per quanto riguarda la riscossione delle rette giornaliere.

Art. 8.

L'articolo 35 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, delle leggi sulla istruzione superiore è così modificato:

« Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29 non si applicano agli ospedali dipendenti dall'Amministrazione del Pio Istituto di S. Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma ».

Art. 9.

Con apposita convenzione, sostitutiva della convenzione, stipulata il 22 febbraio 1895 ed approvata con legge 27 febbraio 1900, n. 56, saranno regolati i nuovi rapporti tra l'Università ed il Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma.

La nuova convenzione sarà stipulata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sarà sottoposta all'approvazione congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanità.